

Civile Sent. Sez. 1 Num. 19743 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 25/07/2018

SENTENZA

sul ricorso n. 5246/15, proposto da:

Faraone Antonio, elett.te domic. in Roma, in via V. Veneto n. 7, presso gli avv.ti Donato Bruno e Rossella Sproviero, che lo rappres. e difendono, con procura speciale in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

SATA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Cassiodoro n. 1, presso l'avv. Giorgio Costantino dal quale è rappres. e difesa unitamente all'avv. Eugenio Mangone, con procura speciale in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 5267/2014 emessa dalla Corte d'appello di Roma, depositata il 2.9.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, alla udienza pubblica del 24 aprile del 2018;

120
2018

¹ R. Caiazzo

sentita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De Augustinis il quale ha concluso per l'inammissibilità dei motivi primo, terzo, quarto e quinto del ricorso e per il rigetto del secondo;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Costantino.

FATTI DI CAUSA

La Pisorno Agricola s.r.l. citò innanzi al Tribunale di Roma Angelo Ugolotti, Filippo Pisarri e Antonio Maestoso, quali componenti del consiglio d'amministrazione della stessa società, nonché i sindaci, tra cui Antonio Faraone, chiedendo che, accertata la rispettiva responsabilità per vari illeciti commissivi ed omissivi, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società. A seguito del fallimento della SATA s.r.l., società controllante il 99% del capitale sociale della Pisorno s.r.l., l'iniziativa giudiziaria fu assunta dalla curatela fallimentare su delibera assembleare.

Secondo gli attori, gli amministratori convenuti avevano violato i propri doveri, in quanto: 1) era stato stipulato un contratto preliminare con la MDC s.r.l., partecipata dalle mogli degli amministratori Maestoso e Pisani, avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie per edilizia non residenziale, ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato con rilevante rateizzazione, senza l'incasso effettivo della somma pattuita a titolo di prezzo, risultante apparentemente versata dalla MDC a titolo d'acconto; 2) era stato stipulato altro contratto preliminare di vendita con la Agricola S. Teresa s.r.l., partecipata dalle mogli degli stessi amministratori Maestoso e Pisani, avente ad oggetto porzioni di terreno e fabbricati rurali, ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato dei beni promessi in vendita, senza l'incasso della somma, dichiarata come versata nel contratto; 3) era stato stipulato altro preliminare di una tenuta agricola per prezzo non congruo ed era stata concessa ipoteca a garanzia di un finanziamento concesso a Callisto Tanzi dalla banca Popolare di Lodi senza corrispettivo o garanzia; 4) erano stati omessi gli adempimenti di cui all'art. 2447 c.c. sul capitale sociale.

Si costituirono i convenuti, eccependo nullità pregiudiziali e l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando in solido i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 5.882.719,00 oltre rivalutazione e interessi al tasso del 3%.

Fabio Branchi propose appello; si costituirono Mario Miele, Antonio Faraone e la SATA s.r.l.- che aveva nelle more incorporato la Pisorno Agricola s.r.l., - proponendo appello incidentale.

La Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibili i motivi dell'appello principale e dell'incidentale relativi alle eccezioni preliminari e rigettò l'appello del Branchi e gli appelli incidentali di Miele e Faraone.

In particolare, la Corte: ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti le eccezioni preliminari di nullità dell'azione della Pisorno s.r.l.- per mancanza della delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci- perché non specifici; ha respinto il motivo afferente alla carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare in applicazione degli artt. 2376 e 1218, c.c., rilevando altresì che gli appellanti non avevano impugnato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui essa affermò l'applicabilità della normativa previgente al d.lgs. n.5/03, di riforma del codice civile; i sindaci non avevano dimostrato la sopravvenuta inefficacia o invalidità dei tre contratti preliminari su cui era stata fondata la loro responsabilità. La Corte ha altresì confermato la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità omissiva dei tre sindaci per non aver effettuato adeguati ed efficaci controlli in ordine alla condotta degli amministratori che avevano stipulato i tre contratti preliminari contenenti patti di favore per le promissarie acquirenti, senza rilevare le rateizzazioni di favore pur a fronte di una situazione finanziaria critica.

In particolare, in ordine al preliminare stipulato con la MDC s.r.l. - atto autorizzato dal consiglio d'amministrazione alla presenza dell'intero collegio sindacale- la Corte ha rilevato che il sindaco Faraone, pur avendo dichiarato di non aver avuto notizia di tale operazione, aveva agito con negligenza poiché i sindaci avrebbero dovuto verbalizzare il loro dissenso trattandosi di atto che aveva depauperato il patrimonio sociale.

Circa il preliminare con l'Agricola S. Teresa s.r.l., il giudice d'appello ha rilevato che: non era stata emessa delibera autorizzativa, ma erano emersi dalla

contabilità, tra i debiti vari, gli acconti versati per la vendita; ai sindaci era ascrivibile la responsabilità per la superficialità della valutazione dell'operazione, anche considerando che essi avrebbero dovuto, se necessario, far rilevare l'impossibilità di verifica contabile.

Quanto alla vendita della tenuta agricola, la responsabilità dei sindaci è stata ritenuta dalla Corte di merito in virtù del prezzo di cessione assolutamente incongruo, anche alla luce di un precedente rifiuto di vendere l'immobile ad un prezzo superiore.

Antonio Faraone ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Si è costituita la SATA s.r.l. con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso è stata denunciata violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 5/03 in combinato disposto con la l. n. 183/93, avendo la Corte d'appello ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata da Antonio Faraone con la prima memoria di replica notificata dalla attrice a mezzo telefax, ritenendo non applicabile la legge n. 183 al processo c.d. societario, non avendo il difensore della Pisorno Agricola s.r.l. dichiarato la conformità dell'atto teletrasmesso all'originale.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 2476 c.c., avendo la Corte d'appello rigettato l'eccezione d'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva della Pisorno Agricola s.r.l., applicando erroneamente la suddetta norma che non prevede la legittimazione della società in ordine all'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 2403 c.c., avendo la Corte territoriale inquadrato erroneamente l'ambito del contenuto dell'obbligo di vigilanza dei sindaci, ritenendo che quest'ultimi avrebbero dovuto controllare ogni attività sociale, travalicando il controllo di legittimità per sindacare il merito degli atti degli amministratori.

Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 2407, 2°c., c.c., per non aver la Corte di merito tenuto conto dei limiti del potere di controllo dei sindaci, valorizzando meri indizi, poiché: in ordine al preliminare relativo alla tenuta agricola, la Corte non aveva considerato che il Faraone non era stato avvisato della stipula contrattuale; circa il preliminare con l'Agricola Santa Teresa s.r.l., nessun controllo dei sindaci sarebbe stato possibile in quanto nei brogliacci consegnati dagli amministratori non era indicata la caparra versata per l'acquisto; riguardo all'altro preliminare, la Corte d'appello aveva contestato il merito della stima del prezzo dell'immobile, omettendo di considerare i motivi che avevano indotto a non cedere l'immobile tre anni prima.

Con il quinto motivo è stata dedotta parimenti la violazione dell'art. 2407 c.c., avendo la Corte di merito ritenuto la responsabilità del ricorrente come se fosse concorrente con quella degli amministratori, senza accertare il rapporto di causalità tra l'omissione ascritta al sindaco e i danni lamentati.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, essendo esso autosufficiente, indicando con chiarezza i relativi motivi.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, come argomentato dalla Corte d'appello, l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente fu esaminata e rigettata dal Tribunale, riproposta dal Faraone in appello senza formulare critiche alla pronuncia di primo grado, sicché il motivo d'appello era privo di specificità.

Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello ha evidenziato che l'appellante non aveva impugnato l'applicazione delle norme previgenti alla riforma codicistica del 2003, in ordine alla disciplina della legittimazione all'azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l., avendo dunque completamente ignorato tale decisione senza rappresentare le ragioni poste a sostegno della applicabilità della normativa vigente a fatti avvenuti anteriormente.

Al riguardo, è principio consolidato di questa Corte che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione é erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del

provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., n. 17330/15; n. 359/05).

Nel caso concreto, nell'atto d'appello il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza di primo grado per non aver correttamente applicato l'art. 2476 c.c., omettendo però di esplicitare le ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inapplicabili le norme riformate nel 2003, tra cui l'invocato art. 2476 c.c., rigettando l'eccezione sollevata in ordine alla carenza di legittimazione in capo alla Pisorno s.r.l.

Il terzo motivo è infondato. La Corte d'appello ha imputato al ricorrente una condotta negligente, riferita alla sua qualità di componente del collegio sindacale della Pisorno s.r.l., inosservante dei principi di prudenza e avvedutezza nell'attività di controllo dell'operato degli amministratori, avendo motivato espressamente su tale responsabilità, ritenuta ravvisabile in forma omissiva in ordine alle vicende della stipula dei tre contratti preliminari.

Il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe travalicato i limiti del controllo spettante ai sindaci sull'attività gestoria degli amministratori, avendo invece ravvisato la relativa responsabilità omissiva nel non aver impedito una vendita immobiliare a prezzo vile.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero

per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Cass., n. 13517/14; ord. n. 16314/17).

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha correttamente applicato tale orientamento, nel confermare la decisione del Tribunale, rilevando con chiarezza che non era stata imputata ai sindaci l'inopportunità della stipula dei contratti preliminari, ma l'omessa valutazione del contenuto dei contratti e la mancata iniziativa diretta ad evitare atti dannosi per la società, con motivazione esaustiva e rispettosa dei criteri di legge.

Il quarto motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti accertati dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti degli illeciti omissivi. Invero, circa i tre contratti preliminari, il ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata, contestando la motivazione della Corte d'appello nei vari punti afferenti alle omissioni attribuite ai sindaci, ha richiesto un'inammissibile revisione dei fatti.

Il motivo è comunque infondato in quanto la Corte territoriale ha espressamente tenuto conto delle difese del Faraone circa l'asserita insussistenza della sua responsabilità omissiva, applicando correttamente ai fatti accertati i principi di diritto affermati da questa Corte come sopra richiamati.

Il quinto motivo è del pari inammissibile tendendo al mero riesame dei fatti concernenti la questione del nesso di causalità tra le condotte omissive contestate e i danni lamentati, chiaramente delineata nella motivazione attraverso una puntuale e precisa ricostruzione del perimetro dell'obbligo dei sindaci.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 18.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, in

solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018.

Il Presidente

